

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4272

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

col Ministro dei lavori pubblici

(MICHELI)

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

e col Ministro per la funzione pubblica

(PIAZZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa	»	7
Relazione tecnico-finanziaria	»	10
Disegno di legge	»	16
Testo dell'Accordo	»	19
Testo del Protocollo	»	22

ONOREVOLI SENATORI. - L'idea di una Università italo-francese è sorta in contatti tra i due Dicasteri dell'università e della ricerca e parallelamente tra i due Ministeri degli esteri a partire dal settembre 1997, nel quadro della più ampia prospettiva perseguita dai medesimi di una armonizzazione progressiva dei sistemi universitari dei due Paesi, ed è stata successivamente sviluppata da un gruppo misto di esperti sulla cooperazione interuniversitaria con partecipazione di funzionari dei rispettivi Ministeri degli esteri, della ricerca e università e delle due Conferenze dei Rettori. Entrambe le Parti hanno voluto evidenziare la rilevanza anche sul piano della politica estera del progetto, che si è quindi deciso di enfatizzare attraverso la firma - in concomitanza con il vertice tra Italia e Francia di Firenze del 6 ottobre 1998 - di un Accordo-quadro governativo da parte dei rispettivi Ministeri degli esteri con controfirma dei due Ministri dell'università e di un parallelo Protocollo tecnico (cui rinvia l'articolo 6 dell'Accordo), firmato contestualmente a Firenze dai responsabili dei due Ministeri dell'università, per la definizione di attività (articoli 2, 3, 4, 5), organi di gestione (articolo 6), e modalità di finanziamento di tale struttura (articolo 7).

L'iniziativa si colloca, in modo concreto e funzionale, nel contesto della tradizionale collaborazione bilaterale, avviata già dal 1982 con un accordo governativo estremamente innovativo per la realizzazione da parte di Università dei due Paesi di piani di studi integrati con rilascio di doppi titoli (laurea-*maîtrise*) agli studenti partecipanti ai progetti e portata avanti negli ultimi anni con accordi delle rispettive Conferenze dei Rettori sul riconoscimento, ai fini della prosecuzione degli studi, di periodi di studio e

titoli finali. Le intese di Firenze (Accordo e relativo Protocollo) costituiscono, inoltre, un importante sviluppo nell'ambito del più recente e ambizioso progetto - che ha visto promotori i Ministri italiano e francese dell'università e della ricerca cui si sono uniti i loro omologhi tedesco e britannico - di orientare le rispettive riforme dell'istruzione universitaria in modo da armonizzarne la struttura, stimolando altresì in tal senso anche gli altri Paesi europei; progetto che il 25 maggio 1998 ha trovato la sua formalizzazione nella «Dichiarazione della Sorbona» sottoscritta dai medesimi quattro Ministri.

Sulla base di tali premesse di politica comune nel settore universitario, le intese in parola - sul modello di analogo accordo franco-tedesco nel settembre 1997 - istituiscono una Università «virtuale» con personalità giuridica, che attraverso un Segretariato con due sedi speculari, a Torino e a Grenoble, opera per iniziative spontanee delle singole Università dei due Paesi (rese possibili dall'accresciuta autonomia didattica e organizzativa derivante dalle rispettive nuove legislazioni interne), ai fini dell'adozione di ordinamenti didattici convergenti per i vari corsi di studio. Ciò attraverso la definizione, in particolare, di programmi comuni ed il rilascio di titoli di studio doppi o a valenza binazionale (sia a livello di lauree che di dottorati). Tale struttura fornirà anche un centro di documentazione e un polo di collegamenti - che potrà contare su una forte proiezione virtuale, grazie anche a un sito *Internet* - tra Atenei e centri avanzati di cooperazione interuniversitaria dei due Paesi e come tale potrà far emergere settori di ricerca e di insegnamento di interesse comune, sui quali stimolare poi progetti di collaborazione, sia nella attività di

ricerca che nella costruzione di programmi di studio congiunti.

Secondo la concorde valutazione dei rispettivi ambienti accademici, tale Accordo (con l'annesso Protocollo), non solo segna un ulteriore avanzamento nella sempre più stretta cooperazione culturale e accademica tra i due Paesi, ma potrà costituire un elemento trainante nel quadro europeo secondo gli intenti dichiarati nel citato documento «a quattro» firmato nel maggio 1998 alla Sorbona.

ANALISI DELL'ARTICOLATO:

a) ACCORDO

L'Accordo in questione, oltre a costituire lo strumento giuridico istitutivo di un ente universitario binazionale, vuole essere anche un documento politico.

Le premesse evidenziano infatti come l'iniziativa si innesti coerentemente sia nella trama sempre più intensa di rapporti culturali tra i due Paesi - in particolare tra i rispettivi ambienti accademici e scientifici - già codificati da un susseguirsi di accordi governativi e di convenzioni interuniversitarie dal 1982 ad oggi, sia nel più ampio contesto dei comuni impegni assunti da ultimo, in una prospettiva comunitaria, con la «Dichiarazione della Sorbona», firmata a Parigi il 25 maggio 1998 insieme alla Germania e alla Gran Bretagna, per promuovere, anche attraverso l'auspicata armonizzazione dei sistemi universitari, un'Europa della cultura, dopo quella dell'economia, quale condizione e fondamento dell'identità del cittadino europeo.

Articolo 1

Articolo istitutivo dell'Università italo-francese.

Articolo 2

Definisce la finalità generale della nuova istituzione: rafforzare la cooperazione bila-

terale nel campo della formazione universitaria e permanente e della ricerca.

Articolo 3

Precisa gli obiettivi specifici che dovrà perseguire l'«Università», la cui realizzazione sarà sostenuta dai due Governi (esempio: promuovere presso gli atenei dei due Paesi l'adozione di programmi di studio comuni con rilascio di titoli di studio binazionali, sostenere la creazione e lo sviluppo di banche dati e di reti telematiche tra i due sistemi universitari per facilitare progetti di ricerca congiunti e attività di teledidattica e di formazione permanente).

Articolo 4

Stabilisce l'ubicazione, a Torino e a Grenoble, delle due sedi e dei rispettivi segretariati dell'istituzione in parola.

Articolo 5

Si è voluto evitare un impegno preciso e concordato di spesa, che ogni Paese potrà determinare autonomamente nel limite delle disponibilità del suo bilancio.

Articolo 6

Si rinvia al Protocollo per i seguenti aspetti: attività, finanziamento, organi e modalità di funzionamento.

Articolo 7

Soluzione delle controversie interpretative: per le vie diplomatiche.

Articolo 8

Articolo finale che definisce, come di consueto, gli aspetti relativi all'entrata in vigore, alla durata, alle modalità dell'eventuale denuncia e al permanere di diritti e obblighi insorti in vigenza dell'Accordo.

b) PROTOCOLLO

Viene richiamato l'Accordo, quale base giuridica degli impegni operativi concreti

dei due Governi per la realizzazione della nuova struttura di cooperazione bilaterale interuniversitaria.

Articolo 1

Indica gli aspetti oggetto del Protocollo: attività, modalità di finanziamento, strutture di funzionamento dell'«Università».

Articolo 2

Definisce specifici obiettivi nei quali dovrà collocarsi l'attività della struttura in parola, attività che si sostanzierà, in particolare, in attesa di documentazione e di collegamento tra Università francesi e italiane - attraverso la messa in rete delle Università stesse e la creazione di un apposito sito *internet* - in iniziative di stimolo alla cooperazione tra le medesime nei seguenti settori:

programmi di studio e di ricerca integrati, funzionali alla prospettiva di armonizzazione dei rispettivi sistemi universitari indicata dalla «Dichiarazione della Sorbona»;

con rilascio di titoli binazionali e dottorati in co-tutela;

svolgimento di periodi parziali di studio e di tirocinio professionale nelle istituzioni *partners* con reciproco riconoscimento;

attivazione di progetti di ricerca complementari e interdisciplinari;

realizzazione di iniziative comuni di formazione permanente e di insegnamento a distanza.

Articolo 3

All'Università vengono affidati compiti di promozione di ogni iniziativa di partenariato tra atenei dei Paesi dell'Unione europea che possa contribuire alla costruzione di un sistema universitario armonizzato in ambito comunitario, nella prospettiva della «Dichiarazione della Sorbona».

Articolo 4

Estende la possibilità di collaborazione dell'Università anche con le istituzioni accademiche di Paesi europei non comunitari e di Paesi mediterranei, per la realizzazione di corsi di studio integrati e la partecipazione delle medesime a programmi di formazione e di ricerca comunitari e internazionali.

Articolo 5

Definisce la possibilità che la struttura attivi dei partenariati utili al perseguimento dei suoi fini, con e tra Università, imprese ed enti territoriali italiani e francesi.

Articolo 6

Istituisce gli organi di funzionamento dell'Università: Consiglio scientifico e Segretariato, definendone la composizione, con rappresentanza paritaria dei due Paesi, e la durata delle nomine, ed esplicita il criterio dell'alternanza tra le due Parti per quanto riguarda le cariche di Presidente e Vice-Presidente del Consiglio scientifico e quella di Segretario generale.

Inoltre viene indicata per il Segretariato la doppia sede, in Italia a Torino, in Francia a Grenoble.

Articolo 7

Determina le modalità di finanziamento secondo i seguenti criteri:

sostegno in parti uguali dei due Governi per le spese di avvio e di funzionamento, pur nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio;

ricerca autonoma da parte dell'Università di ulteriori sostegni finanziari e di altro tipo presso persone fisiche o giuridiche;

contributi derivanti dall'inserimento delle iniziative di cui all'articolo 2 in programmi già finanziati a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Articolo 8

Articolo finale che regola l'entrata in vigore, sottolineando che non può comunque precedere quella dell'Accordo, la

durata e stabilisce la possibilità di concordare e attuare modifiche successive del Protocollo con semplice scambio di note (senza ratifica legislativa).

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in oggetto non incidono sulla legislazione vigente e non comportano l'abrogazione di norme primarie e secondarie, atteso che il provvedimento è finalizzato a rendere esecutivo un Accordo inteso a completare una serie di attività poste in essere dai due Paesi sia sul piano bilaterale che a livello europeo, per rafforzare la collaborazione nei settori della didattica e della ricerca.

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente

Si indicano in particolare quale quadro normativo di supporto: l'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 9 novembre 1949 e il Programma esecutivo culturale dell'11 luglio 1996, nonché l'Accordo intergovernativo di cooperazione universitaria del 5 luglio 1982 e gli Accordi-quadro tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e la Conferenza dei Presidenti delle Università francesi sul riconoscimento dei diplomi e la validità dei titoli del 18 gennaio 1996 e del 24 aprile 1998 e sui dottorati in co-tutela del 13 febbraio 1998, la Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998 e la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999.

Obiettivo primario sarà quello di monitorare l'intensa attività bilaterale, di diffonderne i risultati, anche attraverso la messa in rete delle istituzioni coinvolte, e allo stesso tempo di sostenere nuove iniziative e di costruire un *forum* permanente di collaborazione tra i due Paesi. A tale scopo il disegno di legge prevede una serie di misure volte a promuovere la collaborazione tra i due Paesi tramite l'incentivazione di programmi di studio integrati finalizzati al conseguimento di doppi diplomi o diplomi congiunti riconosciuti a livello nazionale, dottorati con tesi in co-tutela, attivazione di progetti comuni nel campo della ricerca e dello sviluppo, realizzazione di iniziative comuni in materia di formazione permanente e insegnamento a distanza, costituzione di un centro d'informazione e di documentazione, promozione di incontri scientifici e didattici (convegni, seminari, conferenze, corsi di perfezionamento, scuole estive). Tali attività saranno curate e coordinate da un Segretario, di nomina del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assistito da due funzionari amministrativi e tramite la consulenza di un Consiglio scientifico costituito da sette esperti per parte.

- C) *Analisi delle incompatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*
- D) *Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni*
- E) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*

La normativa introdotta con il disegno di legge in disamina non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario e con le competenze costituzionali delle regioni in quanto la formazione professionale affidata in via primaria alla competenza regionale è ben differenziata dall'attività formativa che si svolge in ambito universitario, che viene attuata ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La normativa citata appare perfettamente coerente con la più recente legislazione in materia di riordino della formazione professionale, anche per quanto concerne il trasferimento di funzionari dallo Stato alle regioni (articolo 17, legge 24 giugno 1997, n. 196; articoli 140-147, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; articoli 67-69, legge 17 maggio 1999, n. 144).

In particolare, l'articolo 142 decreto legislativo n. 112 del 1998 prevede espressamente che sono conservate alla competenza dello Stato le funzioni inerenti alla istituzione di attività formative per il conseguimento di titoli di istruzione secondaria superiore, universitaria e *post-universitaria*, nonché i rapporti internazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea nella medesima materia.

F) *Valutazione dell'impatto amministrativo*

Per l'attivazione dell'Università italo-francese, dopo la ratifica saranno necessari i seguenti adempimenti amministrativi di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

decreto ministeriale per la nomina del Segretario generale (Articolo 6 del Protocollo)

decreto ministeriale per la nomina di esperti nel Consiglio scientifico (Articolo 6 del Protocollo)

Adempimenti amministrativi successivi:

PERSONALE

procedure relative all'assunzione di 1 unità di personale amministrativo di VIII livello;

procedure relative all'assunzione di 1 unità di personale amministrativo di VII livello;

LOCALI

completamento delle procedure relative all'acquisizione/uso della sede prevista presso l'ex Certosa Reale di Torino in Collegno (convenzione con il comune di Collegno);

allestimento degli uffici di base.

Dovranno essere in seguito attivate le procedure per l'acquisizione della personalità giuridica dell'istituzione e quei provvedimenti di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tesi alla costituzione di un collegio di revisori dell'Università italo-francese.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'applicazione dell'Accordo italo-francese che istituisce l'Università italo-francese comporta i seguenti oneri:

Articolo 2

Come già accennato nella relazione illustrativa, lo scopo dell'Università italo-francese sarà quello di monitorare l'intensa attività bilaterale già esistente fra gli enti dei due Paesi, di diffonderne i risultati, anche attraverso la messa in rete delle istituzioni coinvolte, e allo stesso tempo di sostenere nuove iniziative. In quest'ottica non sarà previsto un sostegno diretto a programmi già attivati e finanziati altrove, quali i programmi di studio e di ricerca italo-francesi, lo svolgimento di periodi di studio e periodi di tirocinio professionale nelle istituzioni *partners*.

Si prevede invece un finanziamento diretto dell'Università italo-francese ad iniziative innovative e di qualità riguardanti i programmi di studio integrati finalizzati:

a) al conseguimento di doppi diplomi o diplomi congiunti riconosciuti a livello nazionale. Ciò sarà effettuato tramite l'assegnazione di contributi alle Università, che sulla base di bandi periodici, presenteranno progetti orientati in tal senso.

Si prevede una forte adesione a questa iniziativa mediante la quale si intenderebbe supportare lo sviluppo di *curricula* e gli scambi accademici finalizzati a questo scopo.

Il bando annuale prevederà la selezione di 25 progetti, valutati dal Consiglio scientifico, con l'assegnazione di un contributo pari a 10.000.000 di lire a progetto:

lire 10.000.000 x 25 = lire 250.000.000

Totale lire 250.000.000

b) al dottorato con tesi in co-tutela. Per favorire la mobilità anche sulla base della Convenzione-quadro per il dottorato di tesi in co-tutela, siglata il 13 febbraio 1998, tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e la Conferenza dei Presidi delle Università francesi, si intendono bandire annualmente 25 borse di studio, da assegnare a dottorandi che svolgano un periodo di almeno sei mesi in una Università del

Paese *partner*, per ciascuna parte, per un importo di lire 10.000.000 di lire ciascuna:

lire 10.000.000 x 25 = lire 250.000.000

Totale lire 250.000.000

c) all'attivazione di progetti comuni nel campo della ricerca e dello sviluppo: bando annuale sulle aree di particolare interesse scientifico per lo sviluppo di 30 progetti che vengono co-finanziati da ciascun Paese per un importo analogo pari a lire 10.000.000 a progetto. Pertanto le spese relative alla quota nazionale di predetti progetti è pari a:

L. 10.000.000 x 30 = L. 300.000.000

Totale lire 300.000.000

d) alla realizzazione di iniziative comuni in materia di formazione permanente e insegnamento a distanza per la quale si prevede l'invio in missione di esperti per lo studio dei rispettivi sistemi e per la messa a punto di progetti congiunti. Gli incontri di esperti si terranno alternativamente in Italia e in Francia, con cadenza mensile. Ogni parte provvederà alla copertura delle proprie spese. La spesa relativa agli esperti italiani per le missioni all'estero ed in Italia è la seguente:

10 incontri di esperti all'anno:

Missione all'estero:

due terzi della diaria (lire 170.000 x 3 giorni x 5)	L.	2.550.000
Roma/Grenoble/Roma (lire 1.350.000 x 5)	»	6.750.000
pernottamento (lire 250.000 al giorno x 2 giorni x 5)	»	2.500.000

Totale lire 11.800.000

Missione in Italia:

un terzo della diaria (lire 15.000 x 3 giorni x 5)	L.	225.000
pernottamento (lire 250.000 al giorno x 2 giorni x 5)	»	2.500.000
vitto (lire 90.000 al giorno x 3 giorni x 5)	»	1.350.000
Roma-Torino-Roma (lire 380.000 x 5)	»	1.900.000

Totale lire 5.975.000

Totale lire 17.775.000

e) il centro d'informazione e di documentazione sarà basato sia sul repertorio completo delle iniziative già in corso tra i due Paesi sia su quelle promosse direttamente dall'Università italo-francese e sia su tutte

le opportunità in ambito comunitario per lo sviluppo di progetti di collaborazione con Paesi terzi:

abbonamento a riviste di settore solo per il primo anno	L.	15.000.000
acquisto materiale bibliografico ed aggiornamento annuale	»	30.000.000
creazione archivi e <i>data base</i> solo per il primo anno	»	20.000.000
spese per attività promozionali (lavori grafici, tipografici, allestimento e aggiornamento sito <i>internet</i>)	»	50.000.000

Per il primo anno totale lire 115.000.000

Per i successivi anni totale lire 80.000.000

Articoli 3 e 4 del Protocollo

La promozione delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4 spetterà prevalentemente al Segretario ed al Consiglio scientifico e verrà attuata attraverso una serie di visite presso organismi governativi, comunitari ed internazionali e presso singole università generalmente situate all'interno dei Paesi europei.

Si prevede che le missioni del Segretario, di 3 giorni l'una, saranno 2 al mese e quindi 24 all'anno. Inoltre la spesa del viaggio sarà approssimativamente riferita, per esemplificazione, alla destinazione di Stoccolma:

due terzi della diaria (lire 170.000 x 3 giorni x 24 volte)	L.	12.240.000
pernottamento (lire 250.000 x 2 notti x 24 volte)	»	12.000.000
viaggio aereo andata-ritorno (lire 2.300.000 x 24 volte)	»	55.200.000

Totale lire 79.440.500

Si prevede che le missioni dei rappresentanti del Consiglio scientifico saranno di 3 giorni l'una per un totale di 6 volte all'anno, calcolando sempre Stoccolma come destinazione del viaggio. Il calcolo prevede un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un rappresentante del Ministero degli affari esteri + 5 rappresentanti della comunità universitaria e scientifica:

due terzi della diaria (lire 170.000 x 3 giorni x 7 rappresentanti x 6 volte)	L.	21.420.000
pernottamento (lire 250.000 x 2 notti x 7 rappresentanti x 6 volte)	»	21.000.000

viaggio aereo andata-ritorno (lire 2.300.000 x 7 rappresentanti x 6 volte)	»	96.600.000

	Totale lire	139.020.000

	Totale lire	218.460.000
		=====

Le spese di missione relative al rappresentante del Ministero degli affari esteri sono iscritte nello stato di previsione del medesimo Dicastero, mentre le altre devono essere iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 5 del Protocollo

Per rafforzare i partenariati con e tra le istituzioni di istruzione superiore, imprese, enti territoriali e di ricerca dei due Paesi e per incoraggiare ogni forma di collaborazione al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Università italo-francese si prevede quanto segue:

Spese per organizzazione e promozione incontri scientifici e didattici (convegni, seminari, conferenze, corsi di perfezionamento, scuole estive, compresa l'ospitalità a studenti francesi)

	Totale lire	330.000.000
		=====

Articolo 6 del Protocollo

a) i rappresentanti del Consiglio scientifico si riuniranno 6 volte all'anno, di cui 3 volte in Italia e 3 in Francia. Le missioni saranno di 3 giorni ciascuna.

Missione in Italia:

un terzo della diaria (lire 15.000 x 3 giorni x 7 rappresentanti x 3 volte)	L.	945.000
pernottamento (lire 250.000 x 2 notti x 7 rappre- sentanti x 3 volte)	»	10.500.000
vitto (lire 90.000 x 3 giorni x 7 rappresentanti x 3 volte)	»	5.670.000
viaggio Roma-Torino-Roma (lire 380.000 x 7 rappresentanti x 3 volte)	»	7.980.000

	Totale lire	25.095.000

Missione all'estero:

due terzi della diaria (lire 170.000 x 3 giorni x 7 rappresentanti x 3 volte)	L.	10.710.000
pernottamento (lire 250.000 x 2 notti x 7 rappre- sentanti x 3 volte)	»	10.500.000
viaggio Roma-Grenoble-Roma (lire 1.350.000 x 7 rappresentanti x 3 volte)	»	28.350.000

	Totale lire	49.560.000

	Totale lire	74.655.000
		=====

b) Stipendio segretario

Il Segretario sarà una personalità di alto livello scientifico e sarà nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Lo stipendio è stato calcolato facendo riferimento allo stipendio annuo lordo di professore universitario di prima fascia:

Totale lire 214.000.000
=====

c) L'attività di segreteria sarà assicurata da due funzionari amministrativi, con esperienza nel settore (12 anni), equiparabili ad un VII ed VIII livello:

Stipendio annuo lordo di un funzionario di VII livello:	L.	40.362.896
Stipendio annuo lordo di un funzionario di VIII livello:	»	44.043.719

	Totale lire	84.406.615
		=====

Articolo 7

La sede dell'Università italo-francese, offerta dall'Università di Torino, è prevista presso l'ex Abbazia reale di Torino a Collegno, struttura di notevole interesse culturale.

I lavori di ristrutturazione saranno realizzati nell'ambito dell'Accordo di programma Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica-Università degli Studi di Torino e quindi le spese relative non saranno a carico degli oneri previsti dall'Accordo.

Le spese di funzionamento (riscaldamento, spese telefoniche e postali, cancelleria) sono stimate in	L.	50.000.000 annui
l'investimento in attrezzature elettroniche è stimato per il primo anno in	L.	30.000.000
A decorrere dai successivi anni tale spesa è invece stimata in lire 10.000.000 annui		
Per il primo anno totale	L.	80.000.000
Per i successivi anni totale	L.	60.000.000

Tra le spese indicate sono comprese quelle relative al rappresentante del Consiglio scientifico del Ministero degli affari esteri che andranno imputate ai capitoli 6026 e 2504 del Ministero degli affari esteri:

L. 33.465.000

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato nel triennio 2000-2002 e negli anni successivi è il seguente:

Articolo	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002
Art. 2 a)	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Art. 2 b)	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Art. 2 c)	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Art. 2 d)	17.775.000	17.775.000	17.775.000
Art. 2 e)	115.000.000	80.000.000	80.000.000
Art. 3-4	218.460.000	218.460.000	218.460.000
Art. 5	330.000.000	330.000.000	330.000.000
Art. 6 a)	74.655.000	74.655.000	74.655.000
Art. 6 b)	214.000.000	214.000.000	214.000.000
Art. 6 c)	84.406.615	84.406.615	84.406.615
Art. 7	80.000.000	60.000.000	60.000.000
<i>Totale lire</i>	1.934.296.615	1.879.296.615	1.879.296.615

Tali oneri saranno versati in un capitolo di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da istituire.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 di ciascuno degli Atti internazionali stessi.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.935 milioni per l'anno 2000 ed il lire 1.900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESE CHE ISTITUISCE L'UNIVERSITA'
ITALO-FRANCESE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati "Parti Contraenti",

Desiderosi di rispondere ai nuovi traguardi dell'integrazione europea, dopo la realizzazione del Mercato Unico e dell'Unione monetaria, e alle prospettive dell'allargamento e del partenariato euromediterraneo,

Convinti che, tra questi, figurano l'istruzione e la formazione delle nuove generazioni,

Consapevoli che l'armonizzazione dei percorsi di formazione universitaria e la creazione di istanze comuni tra istituti di formazione quali punti di riferimento per programmi integrati, doppi titoli di studio e diplomi congiunti, rappresentano elementi fondamentali per l'identità del cittadino europeo,

Ricordando che l'Italia e la Francia hanno avviato azioni comuni, sul piano bilaterale così come a livello europeo, per armonizzare i cicli di studio e semplificare le procedure di mutuo riconoscimento nel campo accademico,

Ricordando in particolare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 9 novembre 1949 e il Programma esecutivo culturale dell'11 luglio 1996, nonché l'Accordo intergovernativo di cooperazione universitaria del 5 luglio 1982 e gli Accordi-quadro tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e la Conferenza dei Presidenti delle Università francesi sul riconoscimento dei diplomi e la validità dei titoli del 13 gennaio 1996 e del 24 aprile 1998 e sui dottorati in co-tutela del 13 febbraio 1998,

Animati dallo spirito della Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998,

Hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti, nel rispetto dei loro ordinamenti interni e consci degli impegni assunti a livello internazionale, istituiscono l'Università italo-francese, con le finalità di seguito specificate.

ARTICOLO 2

L'Università italo-francese, di seguito denominata Università, ha per scopo il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'insegnamento superiore, della formazione permanente e della ricerca.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti si impegnano a sostenere l'Università al fine di:

- promuovere la convergenza fra i rispettivi sistemi universitari;
- promuovere il rilascio di doppi titoli di studio e di titoli congiunti e concorrere alla definizione di programmi comuni;
- favorire la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore degli altri Paesi europei a tale processo;
- promuovere programmi congiunti di ricerca e di formazione permanente;
- fornire assistenza alle istituzioni e organismi universitari dei due Paesi in materia di cooperazione interuniversitaria;
- sostenere la creazione di banche-dati e di collegamenti telematici tra i due sistemi universitari, al fine di istituire una rete virtuale di informazione, di insegnamento e di formazione permanente.

ARTICOLO 4

La sede e il segretariato dell'Università sono ubicati, in Italia, a Torino e, in Francia, a Grenoble.

ARTICOLO 5

Le disposizioni del presente Accordo si intendono nel quadro e nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascuna delle due Parti Contraenti.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti definiscono in un Protocollo separato le attività comuni, le modalità di finanziamento e ogni aspetto collegato al funzionamento dell'Università.

ARTICOLO 7

Ogni disputa che possa sorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo sarà risolta per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle Parti Contraenti notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo che prende effetto alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure di ratifica.


Il presente Accordo è sottoscritto per una durata indeterminata. Ciascuna Parte Contraente può denunciarlo in qualsiasi momento con preavviso di dodici mesi. La denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da programmi avviati nel quadro del presente Accordo.

In fede di che, i Rappresentanti delle Parti Contraenti hanno firmato il presente Accordo e apposto il loro sigillo.

Fatto a Firenze, il 6 ottobre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede.


Per il Governo della
Repubblica italiana

Il Ministro degli Affari Esteri



Per il Goveño della
Repubblica francese


Il Ministro degli Affari Esteri



Il Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica



Il Ministro dell'Éducation
Nationale, della Ricerca e della
Tecnologia



PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FRANCESE CHE ISTITUISCE
L'UNIVERSITA' ITALO-FRANCESE
FIRMATO IL 6 OTTOBRE 1998 A FIRENZE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati "Parti Contraenti",

richiamandosi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, firmato il 6 ottobre 1998 a Firenze, ed in particolare all'art. 6,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Nel presente Protocollo sono indicate le attività comuni, le modalità di finanziamento e tutti gli aspetti concernenti il funzionamento dell'Università italo-francese, di seguito denominata "Università".

ARTICOLO 2

Le attività dell'Università sono finalizzate a

- promuovere rapporti e scambi di docenti e studenti fra le istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi, al fine di costituire una rete di istituzioni su obiettivi di formazione integrata;
- favorire iniziative di interesse comune in materia di formazione iniziale e continua, di ricerca e di formazione dei giovani ricercatori.

In tale quadro, l'Università promuove e sostiene, in particolare, azioni nei seguenti settori:

- attuazione di programmi di studio e di ricerca italo-francesi, in differenti discipline e differenti cicli di studio, con l'obiettivo dell'armonizzazione dei cicli di studio e dello sviluppo di iniziative di comune interesse, nello spirito della Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998;
- realizzazione di periodi di studio della durata di almeno 6 mesi nelle istituzioni partner, vigilando affinché i periodi di studio e gli esami sostenuti siano reciprocamente riconosciuti;
- realizzazione di periodi di tirocinio professionale, compresi gli stages in azienda;
- conseguimento, in seguito a programmi di studio integrati, di:

- a. doppi diplomi o diplomi congiunti riconosciuti a livello nazionale;
 - b. dottorati con tesi in co-tutela;
 - attivazione di progetti comuni nel campo della ricerca e dello sviluppo, promuovendo in particolare progetti complementari e interdisciplinari;
 - realizzazione di iniziative comuni in materia di formazione permanente e insegnamento a distanza.
- ^ L'Università si impegna a costituire un centro d'informazione e di documentazione, a mettere in rete le istituzioni attive nella cooperazione italo-francese e a creare un sito Internet.

ARTICOLO 3

L'Università promuove partenariati con le istituzioni di istruzione superiore di altri paesi dell'Unione Europea al fine di realizzare un sistema armonizzato di percorsi formativi, come convenuto e sottoscritto nella Dichiarazione della Sorbona. A tale scopo, partecipa alla promozione di ogni iniziativa che, a livello comunitario, possa contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

ARTICOLO 4

L'Università è aperta alla collaborazione con istituzioni di istruzione superiore dei Paesi terzi, in particolare europei e dell'area mediterranea, con l'obiettivo di promuovere corsi integrati di studio e la partecipazione congiunta a programmi comunitari ed internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

ARTICOLO 5

L'Università stabilisce partenariati con e tra le istituzioni di istruzione superiore, imprese, enti territoriali e di ricerca dei due Paesi, al fine di incoraggiare ogni forma di collaborazione utile al conseguimento degli obiettivi dell'Università stessa.

ARTICOLO 6

L'esame e l'esecuzione di tali attività sono assicurati da:

- il Consiglio Scientifico, costituito da un numero uguale di personalità italiane e francesi (7), nominate per tre anni secondo le procedure proprie di ciascuna delle Parti Contraenti, cioè, rispettivamente:
 - un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
 - un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 - cinque (5) rappresentanti della comunità universitaria e scientifica.

Il Consiglio può far ricorso, a titolo consultivo, ad uno o più esperti di ambienti professionali e scientifici.

Il Consiglio elegge per tre anni, tra i suoi membri, un Presidente e un Vice-Presidente. Tali funzioni sono assunte a turno da ciascuna delle due Parti Contraenti.

li - il Segretariato, che ha la sede, per la parte italiana, a Torino e, per la parte francese, a Grenoble.

I due Segretari sono nominati dai Ministri responsabili dell'Università e della Ricerca per una durata di tre anni rinnovabili. Le funzioni di Segretario Generale sono assicurate a turno da ciascuna delle Parti Contraenti. Il Segretariato Generale attua gli orientamenti definiti dal Consiglio

ARTICOLO 7

Le due Parti Contraenti si impegnano a sostenere in parti uguali le spese di avvio e di funzionamento dell'Università.

Tale disposizione va intesa nel quadro e nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascuna delle Parti Contraenti.

Per il perseguimento dei propri obiettivi l'Università ricerca ogni forma di sostegno, in particolare finanziario, da parte di persone fisiche o giuridiche.

Le iniziative enunciate all'art. 2 possono anche beneficiare di contributi su linee di finanziamento nazionali, comunitarie o internazionali. In tale contesto il Segretariato offre il suo appoggio alle iniziative destinate alla partecipazione a bandi e gare comunitarie.

ARTICOLO 8

Il presente Protocollo ha la stessa durata dell'Accordo al quale si riferisce

Esso entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate il completamento delle rispettive procedure interne, purché la suddetta entrata in vigore non preceda quella dell'Accordo al quale si riferisce. Esso può essere modificato di comune accordo tra le Parti Contraenti e le modifiche così decise congiuntamente entrano in vigore con Scambi di Note

In fede di che, i Rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Firenze, il 6 ottobre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Il Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica
della Repubblica italiana



Il Ministro dell'Educazione
Nazionale, della Ricerca e della
Tecnologia
della Repubblica francese

